



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)
Tommaso Martino	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 5 febbraio 2026

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTO il decreto presidenziale n. 2 del 2024 con il quale sono state attribuite le funzioni al Presidente aggiunto;

VISTA la nota prot. Cdc n. 292 acquisita mediante l'applicativo "Centrale pareri" in data 16 gennaio 2026, con la quale il Sindaco del Comune di Pontelandolfo (Bn) ha chiesto un parere a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, nei termini di seguito indicati;

VISTA l'istanza di deferimento del relatore trasmessa a mezzo e-mail in data 2 febbraio 2026;

VISTA l'ordinanza n. 20/2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore Primo Referendario Dott.ssa Ilaria CIRILLO;

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Pontelandolfo (Bn), con nota pervenuta a questa Sezione il 16 gennaio 2026, ha chiesto un chiarimento in ordine alla possibilità di destinare le risorse da compensazioni ambientali per l'organizzazione di attività culturali "quali concerti e sagre" attraverso contributi erogati in favore di associazioni locali alla luce della convenzione sottoscritta dal Comune istante con l'operatore economico gestore di un impianto eolico presente sul territorio. Invero, il Sindaco ha chiesto espressamente se alla luce dell'art. 4 secondo periodo della convenzione sottoscritta nel 2017 con la società gestore del parco eolico fosse possibile impiegare *"le somme di denaro con vincolo di destinazione"* versate annualmente dalla società quali compensazioni ambientali anche per l'organizzazione di attività culturali intendendo per queste ultime *"concerti e sagre"* posto che l'art. 4 della richiamata convenzione tra l'altro prevede che le ridette risorse possano essere impiegate *"per l'organizzazione di eventi culturali volti alla sensibilizzazione ed all'informazione della cittadinanza e degli allievi delle scuole su*

tematiche ambientali quali risparmio ed efficienza energetica tutela e valorizzazione del territorio e della flora, della fauna e degli habitat naturali raccolta differenziata etc.”

DIRITTO

1. Ammissibilità della richiesta di parere

Secondo consolidati orientamenti della Magistratura contabile in tema di pareri, ex art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, occorre verificare, in via preliminare, l'ammissibilità della richiesta di parere in riferimento, sia sotto il profilo soggettivo, circa la legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, in ordine all' attinenza dei quesiti prospettati alla materia contabile, oltre che alla loro attitudine a non creare forme (anche indirette) di cogestione o coamministrazione, ovvero di interferenza con la funzione giurisdizionale della Corte dei conti o di altre magistrature.

1.1 Ammissibilità soggettiva

La richiesta di parere all'esame è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del Comune, ossia dal rappresentante dell'Ente. Valgono, in proposito, gli ormai consolidati orientamenti della Sezione delle Autonomie di cui all' atto di indirizzo del 27 aprile 2004 ed alla deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

1.2 Ammissibilità oggettiva

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata anzitutto l'attinenza della questione alla materia della "contabilità pubblica", così come delineata nella deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 e, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006, nonché nella deliberazione della medesima Sezione delle Autonomie, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG.

Devono essere valutate, inoltre, la generalità e l'astrattezza della questione, in quanto occorre – come già anticipato – che *“ausilio consultivo per quanto possibile deve essere reso senza che esso costituisca un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali e ponendo attenzione ad evitare che di fatto si traduca in un'intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali”* (v. in proposito, tra le tante, SRC Lombardia, parere 09.06.2017 n. 185).

Con riferimento al primo aspetto (attinenza alla “materia di contabilità”), la Corte ha affermato che la “nozione di contabilità pubblica”, pur assumendo tendenzialmente “*un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano [...] l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli*” (deliberazione 5/AUT/2006), non può non involgere anche quelle questioni che risultino connesse “*alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica [...] contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio*” (deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Al riguardo, particolarmente significativa è la citata deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/2010, la quale ha chiaramente affermato come l’articolo 7 comma 8 della legge n. 131/2003 abbia conferito alle Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì una competenza limitata alla “materia di contabilità pubblica” che non può estendersi a tutti i settori dell’azione amministrativa e a qualsivoglia attività degli Enti che abbia riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa. In quest’accezione di “contabilità pubblica” sicuramente rientrano anche le questioni, come quella in riferimento, attinenti all’impiego di risorse con vincolo di destinazione e alla possibilità per gli Enti di disporre diversamente di tali entrate.

Da questo punto di vista, pertanto, la richiesta di parere in esame è ammissibile anche oggettivamente.

Quanto alle ulteriori condizioni di ammissibilità oggettiva, afferenti alla natura generale ed astratta delle istanze di parere, al fine di evitare ipotesi di interferenza nelle scelte gestionali dell’Ente, va osservato che ogni richiesta di parere, pur nascendo, talora, dalla necessità di risolvere questioni concrete (onde adottare legittimamente determinate decisioni), impone tuttavia a questa Corte, l’onere ineludibile di individuare la questione astratta da cui essa discende (laddove questo presupposto sia effettivamente rintracciabile, a pena di inammissibilità, nella fattispecie prospettata) fornendo in tal guisa indicazioni all’ente istante, pur limitando beninteso, il proprio avviso alla sola enucleazione dei principi di diritto che vengono in considerazione.

Resta quindi in ogni caso riservata all'ente pubblico, l'onere e la responsabilità delle scelte di propria competenza nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità amministrativa ad esso facente capo. Unicamente nella predetta accezione e nei ristretti limiti sopra indicati, la descrizione del fatto può essere funzionale per la comprensione del quesito giuridico formulato dall'amministrazione, consentendo una più agevole individuazione della *res dubia*. L'accertamento del requisito della generalità ed astrattezza, come condizione preliminare per l'ammissibilità della funzione consultiva, si pone dunque, a presidio del confine invalicabile che la Corte dei conti incontra nell'esercizio di questa funzione strettamente circoscritta al solo piano dell'esegesi normativa (v. in tal senso SRC Campania n. 117/2020/PAR e 21/2022/PAR) per la qual cosa la prospettazione del caso concreto riveste una funzione ancillare e residuale per il corretto inquadramento logico - giuridico della questione proposta. Nel declinare i predetti principi nel caso di specie, occorre osservare che il richiesto ausilio consultivo non può spingersi sino alla interpretazione delle clausole negoziali contenute nella convenzione sottoscritta dall'Amministrazione dovendo limitare il proprio intervento decisorio soltanto ai profili esegetico-interpretativi delle disposizioni normative che assumono rilevanza nel quesito proposto, rimettendo alla concreta attività gestoria dell'Ente medesimo le successive scelte operative. Pertanto, a salvaguardia delle condizioni di generalità e non interferenza della funzione consultiva della Magistratura contabile con le altre funzioni della medesima e/o di altre Magistrature, il Collegio ha inteso limitare il proprio ausilio ermeneutico ai profili afferenti alla destinazione delle risorse in esame.

2. Merito

Per le considerazioni sopra esposte, tenuto conto in particolare dei richiamati limiti al potere consultivo intestato al giudice contabile che perimetrano il contenuto del presente parere, ci si limiterà ad indicare delle coordinate ermeneutiche volte alla corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni.

Con il d.lgs. n. 387 del 2003 è stata data attuazione alla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Il Decreto legislativo ha sottoposto al rilascio di un'autorizzazione unica l'esercizio di impianti di produzione di energie rinnovabili, secondo le linee guida del Ministro dello sviluppo economico adottate solo nel 2010 con il Decreto del 10 settembre. L'art.

12 comma 6 prevede espressamente che l'autorizzazione unica non possa essere subordinata *"né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province"*.

Per fonti energetiche rinnovabili (cc.dd. FER), chiamate anche "alternative", si intende quelle forme di energia che per loro intrinseca peculiarità si rigenerano o non sono "esauribili" e il cui impiego non pregiudica le risorse naturali per le future generazioni. Tale circostanza se da un lato ha spinto il legislatore a introdurre forme di semplificazione procedimentale (v. autorizzazione unica) dall'altro ha comunque sottoposto la localizzazione degli impianti di FER e in particolare, come nel caso di specie di parchi eolici, alla valutazione dell'impatto ambientale al fine di verificare il possibile inquinamento sonoro, il rispetto dei limiti di proiezione d'ombra e di riflessi luminosi e di sicurezza (v. Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 25 giugno 2020 Sentenza n. C-24/19). Infatti, con la L. 23 agosto 2004, n. 239 di riordino della disciplina del settore energetico sono state previste misure compensative volte proprio a monetizzare gli effetti deteriori che la localizzazione di impianti di FER può determinare sull'ambiente circostante, ivi incluso l'impatto sui cittadini *"per cui chi propone l'installazione di un determinato impianto s'impegna ad assicurare all'ente locale cui compete l'autorizzazione determinati servizi o prestazioni"* (v. Corte cost. 26 marzo 2010, n. 119).

In particolare, l'art. 1 comma 5 (che a seguito della sentenza della Corte cost., 14 ottobre 2005, n. 383 è applicabile agli impianti alimentati da fonti rinnovabili) nel riconoscere la possibilità per le regioni e gli enti locali di stipulare accordi con gli operatori economici per la localizzazione di nuove infrastrutture energetiche o di potenziare o trasformare quelle già esistenti, ha previsto la possibilità di introdurre nei predetti accordi anche le *"misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*. Tale disposizione ha ribadito il diritto degli enti locali interessati dalla localizzazione delle infrastrutture energetiche di stipulare accordi con i soggetti proponenti (non precluso ai comuni già con l'art. 12 co.6 del d.lgs. n. 387 del 2003) e di prevedere misure di compensazione e riequilibrio ambientale. Successivamente, con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 è stato, tra l'altro, definito l'ambito applicativo delle misure di compensazione ambientale escludendone ogni automatismo, non potendo le stesse essere previste quale "corrispettivo" per la mera localizzazione dell'impianto sul territorio, ma frutto di un attento vaglio dell'impatto ambientale collegato all'insediamento, nell'ambito del

procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica e quindi definite nell'accordo stipulato con l'operatore economico. Il regolamento ha introdotto altresì un ulteriore limite di natura quantitativa stabilendo che le misure di compensazione ambientale non possano superare il 3% dei proventi incassati dall'operatore economico.

Orbene, dal sopra descritto quadro normativo ad avviso del Collegio è possibile trarre un dato univoco: la destinazione vincolata alla tutela dell'ambiente delle misure di compensazione che possono consistere nell'impegno alla realizzazione di opere e servizi o nel pagamento di oneri da finalizzare da parte dei comuni ad opere di mitigazione ambientale come pure ad attività culturali, di promozione e di educazione ambientale ma pur sempre finalizzate a ristorare le comunità sul cui territorio insiste l'impianto. La funzionalizzazione di tali risorse compensative si riflette sul piano contabile imprimendo un vincolo di destinazione sulla competenza che ne deve guidare l'allocazione in bilancio garantendone un impiego coerente con le finalità previste dalla legge. Alla luce delle considerazioni che precedono deve quindi risponderci negativamente al quesito in esame.

PQM

La Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Campania rende il parere nei termini suindicati

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del comune di Pontelandolfo.

Così deliberato nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026.

Il Relatore

Ilaria Cirillo

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositata in Segreteria in data

5 febbraio 2026

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato

